



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1.

DECISIONE N.11 DEL 9.11.1993

**DISEGNO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A TRIBUTI ERARIALI"**

RELATORE: Tonio TONDO



DISEGNO DI LEGGE: "Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la Giunta regionale ha proposto il presente disegno di legge avvalendosi del potere che l'art.24 del decreto legislativo 30.12.1992, n.504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" e l'art.24 della legge 14.6.1990, n.158 "Norme di delga in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni" attribuisce alle Regioni.

Il comma 1 dell'art.24 del D.L.n.504/1992, dispone che ciascuna Regione, entro il 10 novembre di ogni anno, può determinare, con propria legge, gli importi delle tasse regionali di circolazione nella misura compresa tra il 90% e 110% degli importi vigenti nell'anno precedente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il gettito derivante dall'applicazione del disegno di legge che stiamo esaminando ammonterebbe a lire 35.000.000.000 che si andrebbero ad aggiungere agli attuali 350.000.000.000 di entrate da tassa regionale di corcolazione.

Il punto 5 dell'art.4 della legge n.158/1990, dispone che con legge regionale può essere disposto l'aumento della tariffa delle tasse di concessioni regionali in misura non superiore al 20%.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3.

Il gettito derivante dalle tasse di concessione regionale attualmente ammonta approssimativamente a lire 2.500.000.000 pertanto, l'applicazione dell'art.2 del presente disegno di legge, con gli importi determinati nella misura massima prevista, produrrebbe una maggiore entrata determinata in lire 500.000.000 circa.

La I Commissione ha esaminato il provvedimento oggi alla nostra attenzione ed ha invitato l'Assessore al bilancio a presentare, con i conti consuntivi degli esercizi finanziari 1991 e 1992 della Regione, una relazione che comprenda una analisi dettagliata degli aggregati di spesa corrente ed in particolare di quelli relativi ai servizi e alle strutture regionali.

Il piano di risanamento, per il quale si adotta questo provvedimento, non può passare solo attraverso un ulteriore sacrificio della popolazione pugliese, ma deve avvenire soprattutto mediante una revisione dei suddetti aggregati di spesa per operare un risparmio gestionale.

La I Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione, ha approvato, a maggioranza dei voti dei Commisari, il presente disegno di legge e, pertanto, lo si propone all'approvazione di questa Assemblea.

(Tonio TONDO)

Tonio Tondo



I^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 11 del 9.11.1993

- Numero componenti Commissione: 11
 - All'apertura della seduta sono presenti: Tondo, Introna, Tagliente, Angiuli, Di Gioia, Festinante e Giangrossi; in congedo: Balducci, Di Cagno e Tatarella; assenti: Marzo.
1. La I^a Commissione ha esaminato nella seduta del 9.11.1993 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 8.11.1993:
- Disegno di legge "Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali"
2. Dopo ampia discussione, la I^a Commissione, decide di esprimere parere favorevole, nel testo di cui all'allegato così come emendato all'art.1.
3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:
- favorevole: Tondo, Di Gioia, Festinante, Giangrossi, Introna, Tagliente
- contrario: Angiuli
- di astensione:
4. La I Commissione ha designato relatore in Aula: Tonio Tondo.

IL RESPONSABILE F.F.

(Cesarina CLÉMENTE)

IL PRESIDENTE

(Tonio TONDO)



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

54

Disegno di legge : "Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali"

Art.1

1. In attuazione dell'art.24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i tributi regionali elencati all'art.23 della stessa legge, sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti tributi statali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

Art.2

1. In attuazione dell'art.4 della legge 14 giugno 1990, n.188, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n.230 e 23 gennaio 1992, n.31, in vigore dal 1° gennaio 1992, è aumentata del 20 per cento.

H. Lando